

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 1/17

OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento del DISB e del Regolamento delle strutture didattiche del DISB</b>			
N. o.d.g.: <b>05/04</b>	Rep. n. <b>105/2013</b>	Prot. n. <b>12547</b>	UOR: <b>UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Bottegghi.  
E' assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo prevede all'articolo 6, comma 5, che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo prevede, altresì, all'articolo 8, comma 3, che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

L'articolo 64, comma 1, del Regolamento Generale Ateneo (Strutture didattiche del Dipartimento) dispone, infine, che "le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio".

L'articolo 64, al comma 7, del Regolamento Generale di Ateneo dispone che "Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico. Tale regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettorale n.696/2012 del 31 dicembre 2012 è stato emanato il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, in vigore dal 1° gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.165/2013 del 27 marzo 2013.

## Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 2/17

Con Decreto Rettorale n.9/2013 dell'8 gennaio 2013 è stato emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, in vigore dal 9 gennaio 2013.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari con delibera n.26 del 4 marzo 2013 ha proposto di aggiungere all'articolo 14 del Regolamento del Dipartimento il comma 7, come di seguito: "L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. Il Direttore, nel caso in cui professori di ruolo o ricercatori si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora gli stessi registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico, deve verificare nel contesto del Consiglio l'eventuale opportunità della segnalazione al Senato Accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza".

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari con delibera n.30 del 4 marzo 2013 ha proposto anche di abrogare il vigente articolo 7 del Regolamento delle strutture didattiche per le difficoltà oggettive riscontrate nell'identificazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere in merito con la delibera n.64/2013 in data 12 aprile 2013.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

### Il Senato Accademico

- |         |   |
|---------|---|
| visto   | lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5 e l'articolo 8, comma 3; |
| visto   | il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012;   |
| visto   | il Decreto Rettoriale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze Biomolecolari a decorrere dal 1° settembre 2012;   |
| visto   | il Decreto Rettoriale n.696/2012 del 31 dicembre 2012 relativo all'emanazione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, poi modificato con Decreto Rettoriale n.165/2013 del 27 marzo 2013.                                 |
| visto   | il Decreto Rettoriale n.9/2013 dell'8 gennaio 2013 relativo all'emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, in vigore dal 9 gennaio 2013;  |
| viste   | le proposte di modifica dei suddetti Regolamenti approvate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari con delibere n.26 e n.30 del 4 marzo 2013;  |
| visto   | il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con la delibera n.64/2013 del 12 aprile 2013;   |
| sentito | il Direttore Generale,  |

delibera

1. di approvare il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari modificato nel testo che segue:

### **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI**

#### **TITOLO I**

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 3/17

---

**IL DIPARTIMENTO**

**ART. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari al quale sono attribuite funzioni di ricerca e didattiche, le altre attività di formazione e le attività rivolte all'esterno, a norma del vigente Statuto e Regolamento Generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

**ART. 2**

**Definizione e finalità**

1. Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari è una struttura di promozione ed organizzazione finalizzata alla gestione di attività di ricerca e didattiche. In tal senso promuove, coordina, verifica e pubblicizza: a) le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente; b) le attività didattiche relative ai corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di alta formazione afferente al Dipartimento. L'attività di gestione e coordinamento dei corsi di studio è attribuita a strutture didattiche dotate di proprio Regolamento le cui modalità sono sancite negli artt. 8 e 14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Il Dipartimento è Centro di Gestione autonoma.
3. Il Dipartimento promuove l'aggregazione di docenti che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti delle Scienze Biologiche, Chimiche, Mediche e Motorie.  
Nel complesso, le ricerche condotte hanno l'obiettivo di migliorare la salute pubblica attraverso lo sviluppo ed implementazione di strategie preventive e terapeutiche convenzionali ed innovative.  
Il Dipartimento promuove e coordina anche attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati. Infine, il Dipartimento collabora con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni.
4. Il Dipartimento, su indicazione delle strutture didattiche che ad esso afferiscono, promuove, coordina e delibera sulle attività dei rispettivi corsi di studio. Il Dipartimento, inoltre, promuove, coordina e delibera sulle attività formative relative ai Dottorati di Ricerca, Master di primo/secondo livello e, più in generale, tutti i corsi di alta formazione in esso attivati.
5. Il Dipartimento, nell'ambito delle sue attività, può proporre, in base all'art. 12 del vigente statuto, la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla didattica.

**ART. 3**

**Sede e attrezzature**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale di costituzione che prevede anche le attrezzature messe a disposizione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.

**ART. 4**

**Composizione**

---

## Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 4/17

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo, Emeriti ed Onorari, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato e gli assistenti di ruolo ad esaurimento per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta e i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione salvo modifiche, nonché il personale successivamente individuato con Disposizione del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura. Possono farne parte anche i professori con contratto di collaborazione, altri dottorandi ed ogni studioso italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.

### **ART. 5**

#### **Sezioni**

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni comprendenti aree affini di ricerca;
2. Ogni docente può afferire a una sola sezione;
3. La costituzione della sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a seguito di opportuna richiesta da parte dei proponenti. Eventuali modifiche di afferenza sono comunicate al Direttore e per suo tramite al Consiglio;
4. Il Responsabile di sezione è un professore di ruolo, o ricercatore, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Dipartimento. I Professori di ruolo/ricercatori afferenti alla sezione propongono il Responsabile di Sezione che viene poi nominato dal Consiglio di Dipartimento;
5. Le Sezioni non hanno autonomia finanziaria né amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.

### **ART. 6**

#### **Fondi**

1. Il Dipartimento dispone della dotazione ordinaria di funzionamento e delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
  - b) assegnazioni per le attività didattiche;
  - c) assegnazioni per attrezzature;
  - d) proventi da contratti, convenzioni e contributi per attività di ricerca;
  - e) proventi per prestazioni a pagamento;
  - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
  - g) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 7**

#### **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Consiglio

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 5/17

- b) il Direttore
- c) la Giunta
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti

**TITOLO II**  
**IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

**ART. 8**

**Composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
  - b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
  - c) il segretario amministrativo;
  - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
  - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
  - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
  - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo.
2. Le rappresentanze del punto d), art. 8.1 restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) restano in carica un anno e possono essere rielette; le rappresentanze di cui al punto g) restano in carica 2 anni.
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.

**ART. 9**

**Elezioni delle rappresentanze**

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f) dell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.

**ART. 10**

**Competenze**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio
  - a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
  - b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle Strutture Didattiche per i corsi di studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento;
  - c) delibera sulle domande di afferenza dei Professori e Ricercatori al Dipartimento;
  - d) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
  - e) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle Strutture didattiche del Dipartimento;
  - f) delibera su eventuali funzioni da delegare alle Strutture Didattiche;

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 6/17

- g) analizza le risorse di personale tecnico-amministrativo, formula proposte per il miglior utilizzo e richieste inerenti la necessità del suddetto personale;
  - h) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
  - i) delibera sulle proposte e iniziative delle Strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse;
  - j) sentiti i Consigli delle Strutture Didattiche, delibera le procedure di verifica della funzionalità ed efficienza degli obiettivi formativi, dell'attività didattica svolta nell'ambito dei corsi di studio di competenza;
  - k) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza di sua competenza;
  - l) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche e di formazione la cui gestione è affidata al Dipartimento;
  - m) formula richieste in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte degli Organi competenti per legge o Statuto, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento e nelle Strutture didattiche che vi afferiscono, applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quello del chiamato;
  - n) esprime pareri in merito al Regolamento Generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico d'Ateneo;
  - o) predispone ed approva la proposta del budget, economico e degli investimenti, annuale e triennale e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;
  - p) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, determina le proprie esigenze di organico e formula agli organi di Ateneo motivate richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato in relazione ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento, mediante deliberazioni assunte a voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella composizione prevista dalla normativa vigente;
  - q) nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;
  - r) propone la costituzione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.
  - s) approva l'istituzione delle Sezioni e nomina i coordinatori delle stesse.
  - t) elegge il Direttore secondo le norme previste nel RGA e i membri elettivi della Giunta;
  - u) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
  - v) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione post-laurea e di master universitari di primo e secondo livello.

**ART. 11**  
**Convocazione**



Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 7/17

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento.

**ART. 12**

**Ordine del giorno**

1. La convocazione deve contenere data ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

**ART. 13**

**Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio**

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma di un foglio di presenze, allegato al verbale del Consiglio.

**ART. 14**

**Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse**

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nell'art. 12.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del

## Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 8/17

50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

6. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti senza diritto di voto.
7. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. Il Direttore, nel caso in cui professori di ruolo o ricercatori si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora gli stessi registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico, deve verificare nel contesto del Consiglio l'eventuale opportunità della segnalazione al Senato Accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

### **ART. 15**

#### **Deliberazioni e verbalizzazioni**

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore;
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di professori di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di ricercatori partecipano i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori;
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il segretario è eletto dal Consiglio tra i Professori di I o II fascia o tra i ricercatori;
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni;
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere;
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta;
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti;
8. I verbali non approvati nella stessa seduta possono essere approvati nelle sedute successive;
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni;
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina Web.

### **ART. 16**

#### **Votazioni**

1. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di derogare alla regola del voto palese decide il Consiglio.

### **ART. 17**

#### **Ufficio di Segreteria amministrativa**



Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 9/17

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti sono assegnate, con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario amministrativo, tra l'altro:
  - a) coordina l'attività amministrativa dell'ufficio ed è responsabile dell'ufficio stesso e del personale assegnato;
  - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta;
  - c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
  - d) cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali;
  - e) collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
  - f) effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
  - g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili.
3. L'ufficio di segreteria amministrativa del dipartimento è ufficio dell'Amministrazione Centrale per quanto riguarda in particolare l'osservanza di tutte le norme di contabilità e degli adempimenti in materia fiscale.
4. All'ufficio possono essere affidati più Centri Autonomi di Gestione.

**TITOLO III**  
**DIRETTORE**

**ART. 18**

**Attribuzioni e competenze**

1. Il Direttore:
  - a) rappresenta il Dipartimento e promuove/coordina le attività istituzionali di competenza dello stesso;
  - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
  - c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento;
  - d) indice le elezioni;
  - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
  - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
  - g) predisporre e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di competenza, necessari per la predisposizione del bilancio di Ateneo;
  - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
  - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
  - l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento.
  - m) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
  - n) provvede alla nomina dei Coordinatori delle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento;
  - o) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Coordinatore della Struttura didattica;
  - p) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 10/17

- q) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

**ART. 19**

**Durata della carica ed incompatibilità**

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione;
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta;
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

**ART. 20**

**Vice-direttore**

1. Il Direttore designa, tra i professori di I e II fascia, membri del Consiglio di Dipartimento, un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il vice-direttore deve essere un professore con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. Il Vice-direttore è membro di diritto della Giunta.

**ART. 21**

**Elezioni**

1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di situazioni eccezionali di mancanza o di impossibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro 20 giorni.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per la elezione del Direttore, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio in osservanza delle norme del Regolamento Generale d'Ateneo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e subito dopo il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 11/17

5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.  
In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.
9. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.
10. Il Direttore ed il vice-direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

**TITOLO IV**  
**GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

**ART. 22**

**Composizione**

1. La Giunta è composta da 12 componenti:
  - a) il Direttore, che la presiede
  - b) il Segretario Amministrativo
  - c) il Vice-direttore
  - d) i Presidenti delle 4 Strutture didattiche afferenti al Dipartimento
  - e) 4 professori di ruolo/ricercatori
  - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
2. Il Direttore, il Vicedirettore e il Segretario Amministrativo sono membri di diritto, così come i Presidenti delle Strutture Didattiche. I 4 professori di ruolo/ricercatori vengono eletti tra i componenti del Consiglio da tutti i membri del Consiglio.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.

## Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 12/17

4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Non possono essere eletti più di due professori di prima fascia, ovvero devono risultare eletti almeno un professore di seconda fascia e un ricercatore. E' possibile l'elezione di più di un professore di seconda fascia e/o di un ricercatore. Nel caso di abbandoni/cessata disponibilità, la Giunta sarà opportunamente integrata utilizzando il meccanismo elettivo.
5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria.  
La giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.
6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

### **ART. 23**

#### **Funzioni**

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi relativi alle competenze del Consiglio di Dipartimento elencate nell'art. 10 di questo Regolamento.

### **ART. 24**

#### **Convocazione**

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario con comunicazione scritta o a mezzo fax o posta elettronica ai membri e con avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato, in caso di sua assenza il Direttore individua, tra i membri della Giunta, un sostituto.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

## **TITOLO V**

### **COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI**

### **ART. 25**

#### **Composizione**

1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.
3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convochi almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 13/17

**ART. 26**

**Funzioni**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

**TITOLO VI**

**STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO**

**ART. 27**

**Definizione, istituzione e funzionamento**

1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne denominate Scuole in ottemperanza all'art. 8 dello Statuto e all'art. 64 del RGA. Le Scuole sono istituite, su proposta del Consiglio di Dipartimento, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuna Struttura didattica avrà un proprio Regolamento di funzionamento che su proposta del Consiglio del Dipartimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

**ART. 28**

**Scuola afferenti al Dipartimento**

1. Al Dipartimento di Scienze Biomolecolari afferiscono 4 strutture didattiche denominate:
  - a) Scuola di Biotecnologie;
  - b) Scuola di Farmacia;
  - c) Scuola di Scienze Biomediche;
  - d) Scuola di Scienze Motorie.
2. La Scuola di Scienze Biologiche (L-13), insieme con la L-12 ad esaurimento ed il corso del Vecchio ordinamento viene gestita collegialmente dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari, dal DiSTeVA e dal DISBEF, afferendo al DiSTeVA.

**TITOLO VII**

**NORME FINALI**

**ART. 29**

**Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del Regolamento di funzionamento delle Strutture Didattiche**

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta del Regolamento di funzionamento e quello del Regolamento delle Strutture didattiche.
2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e quello delle Strutture Didattiche sono emanati con Decreto Rettorale.
3. Modifiche od integrazioni ai suddetti Regolamenti sono approvate con le modalità di cui ai comma precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 14/17

**ART. 30**

**Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.
2. di approvare il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari modificato nel testo che segue:

**REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI**

**ART. 1**

**Principi generali**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto della Università e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, vista la delibera del Senato Accademico n. 203 del 20.11.2012, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari sono istituite quattro Strutture didattiche denominate Scuole;
2. Le denominazioni delle Strutture di cui al comma precedente sono:
  - a. Scuola di Biotecnologie;
  - b. Scuola di Farmacia;
  - c. Scuola di Scienze Biomediche;
  - d. Scuola di Scienze Motorie.
3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.

**ART. 2**

**Competenze**

1. Alle Strutture didattiche di cui al precedente articolo 1, sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
  - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;
  - c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
  - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
  - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
  - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
  - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
  - h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai



Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 15/17

sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

- i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- l) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
- m) proporre al Consiglio di Dipartimento un piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
- n) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

**ART. 3**

**Coordinamento tra le Strutture Didattiche e il Dipartimento**

1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento;
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberate dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 4**

**Il Consiglio**

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo;
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento;
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e non sono rieleggibili.

**ART. 5**

**Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore, ovvero il Presidente della Struttura didattica, è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio;

## Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 16/17

2. E' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione. Qualora la maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Struttura didattica.
3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
5. E' membro di diritto della Giunta di Dipartimento.

### **ART. 6**

#### **Giunta**

1. Il Presidente può essere affiancato da una Giunta per quanto concerne l'espletamento delle funzioni e delle competenze della struttura didattica. Laddove i rispettivi Consigli decidessero di dotarsi di questo strumento operativo, spetterà agli stessi anche la definizione della composizione e nomina dei membri.

### **ART. 7**

#### **Convocazione e funzionamento del Consiglio**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alle attività dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle Strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

### **ART. 8**

#### **Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Il Regolamento e l'attivazione delle Scuole entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettoriale.

### **ART. 9**

#### **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.
2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti e-

Delibera n. **105/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 17/17

---

letti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.

---